

STUDIO LEGALE PAGLIAMINUTO

Avv. Giuseppe Pagliaminuto

Trasmissione via PEC

All'Ufficio Scolastico per la Regione
Liguria
Sede istituzionale
PEC. drli@postacert.istruzione.it

Ambito Territoriale per la Provincia di
La Spezia
Viale Italia n. 87
19124 La Spezia
PEC. uspsp@postacert.istruzione.it
Ufficio contenzioso
Ambito territoriale di La Spezia

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.

Contestuale richiesta di accesso agli atti ex lege 241/90 e successive modifiche ed integrazioni

Il sottoscritto **PAGLIAMINUTO GIUSEPPE**, nato a Trebisacce (CS) il 01.05.1969 (CF. PGLGPP69E01L353W) residente in [redacted] alla [redacted] Tel. [redacted] e-mail [redacted] (di seguito per brevità "l'istante") rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., in qualità di avvocato iscritto all'ordine di Castrovillari (CS), (e-mail [redacted] CF. PGLGPP69E01L353W; PEC. [redacted] e elett.te dom.to presso il suo studio in [redacted]

Premesso

- Che l'istante è stato assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015-2016 con decorrenza giuridica a far data dall'01.09.2015 fase C del piano assunzionale di cui alla legge 107/2015

in quanto utilmente inserita in GAE della provincia di Taranto per la classe di concorso A019 Discipline giuridiche ed economiche;

- Che l'istante ha prestato servizio presso l' IISS Parentucelli/Arzelà di Sarzana (SP) ;
- Che con ordinanza del 08/04/2016 il MIUR ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017 e, conseguenzialmente l'istante ha presentato - presso l'Ambito Territoriale della Provincia di La Spezia - domanda di trasferimento interprovinciale in "fase C" in ossequio a quanto previsto dal CCNI integrativo sulla mobilità del 08.04.2016 ;
- Che, pertanto, ha provveduto a compilare ai sensi di quanto disposto dalla richiamata ordinanza ministeriale, l'elenco delle preferenze di ambito nel seguente ordine:
 - o 1 CALABRIA AMBITO 0005
 - o 2 CALABRIA AMBITO 0006
 - o 3 BASILICATA AMBITO 0005
 - o 4 PUGLIA AMBITO 0022
 - o 5 BASILICATA AMBITO 0004
 - o 6 CALABRIA AMBITO 0008
 - o 7 CALABRIA AMBITO 0003
 - o 8 PUGLIA AMBITO 0007
 - o 9 PUGLIA AMBITO 0021
 - o 10 PUGLIA AMBITO 0005
 - o 11 PUGLIA AMBITO 0012

(per le altre preferenze territoriali e provinciali si faccia riferimento alla domanda validata ed allegata alla presente)

2

- Che in seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'as. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale di Cosenza dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione Calabria in data 16/08/2016, l'istante ha appreso che sulla prima preferenza da lui espressa in domanda e, precisamente su Calabria Ambito 0005, risulta assegnataria tale signora SANTO MARIA ANTONIETTA, codice fiscale SNTMNT61D52D005K, con punteggio 80 ma appartenente alla fase D, ossia successiva a quella C di appartenenza del sottoscritto.

Allo stesso modo tale MAZZILLI ROSA, codice fiscale MZZRSO73R63A662U, risulta assegnata all'ambito Puglia 0014 con punteggio 21 ma derivante dalla fase D.

- Che, inoltre, sempre nello stesso ambito Calabria 0005, risultano essere stati assegnati docenti della medesima disciplina i quali non hanno espresso quale prima preferenza il suddetto ambito, laddove, a scapito di ogni logica, al sottoscritto veniva

assegnato l'Ambito Liguria 0010 (provincia di La Spezia) inspiegabilmente assegnato dal momento che era stato indicato al posto 92) nella domanda presentata dall'istante (!) ;

- Che quasi tutti gli ambiti territoriali più vicini indicati dall'istante non sono stati presi in considerazione e ciò nonostante il possesso in capo allo stesso di punteggio pari e/o superiore a quello posseduto da altri richiedenti il trasferimento detto, assegnatari di posti in più ambiti territoriali più vicini indicati nella domanda di trasferimento stesso
- Che, peraltro, il CCNI integrativo sulla mobilità del comparto scuola del 08.04.2016 all'art. 6 **"Fasi dei Trasferimenti e dei Passaggi"** testualmente recita:omissis ...*Fase C 1. gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 , provenienti da GAE , parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza d'ufficio, nei limiti dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quegli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza** ovvero determinato o completato d'ufficio. **A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito anche nel caso sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.***
- Che risulta un errore nell'applicazione dell'algoritmo per la mobilità della scuola secondaria di secondo grado ossia le precedenzae nella fase di trasferimento.
- Che al sottoscritto vanno riconosciuti 26 punti e non 20, per la presenza di moglie a cui ricongiungersi e due figli a carico inferiori a 6 anni, utili ad un avvicinamento alla propria residenza ed alla propria famiglia sia nell'ambito Calabria 0005 che in altri ambiti vicini.
Di certo risultano assegnatari di ambiti più vicini a quello di Calabria 0005 docenti con punteggio inferiore a 26 ma anche a 20.
- Che incredibilmente **i docenti in esubero** della provincia di Cosenza, pur avendo un punteggio inferiore a quello del sottoscritto, restano assegnati e utilizzati all'ambito di prima nomina o comunque nella stessa provincia di Cosenza, a discapito del sottoscritto che con moglie e due bimbi piccolissimi da accudire è costretto a spostarsi di 1.000 Km per insegnare;
- Che il sottoscritto, tra l'altro, non ha ottenuto il trasferimento presso l'ambito Calabria 0005 pur avendo avuto 26 come punteggio a causa di ben 13 (tredici) precedenzae tra legge 104 (n. 12) e cariche pubbliche (n. 2) e ciò appare incredibile a fronte di 32 aspiranti nella fase

C. In ogni caso si chiede di poter accedere agli atti per verificare tali titoli e preferenze di costoro beneficiari.

- Che tale *modus operandi* risulta palesemente illegittimo per i seguenti

MOTIVI

1. In primo luogo, il sottoscritto ha diritto di ottenere l'assegnazione dell'ambito Calabria 0005 al posto della sig.ra Santo Maria Antonietta o dell'ambito Puglia 0014 al posto della sig.ra Mazzilli Rosa poiché entrambe appartenenti alla fase D e quindi successiva a quella C di appartenenza del sottoscritto.

Come stabilisce l'art. 6 del CCNI sulla mobilità 2016/17, la Fase C precede la Fase D, a prescindere dal punteggio dei docenti coinvolti, ragion per cui il sottoscritto avrebbe dovuto essere soddisfatto nella scelta dell'ambito prima ancora di coloro della fase D, ossia nel caso di specie dei sigg.ri Santo Maria Antonietta e Mazzilli Rosa.

2. In secondo luogo, l'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione né fornito trasparenza in merito alla errata attribuzione del trasferimento nonostante il sottoscritto avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016. La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica Amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce). Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che "La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del

provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

3. **La precedenza prevista per legge si può far valere nella fase nella quale ognuno ha fatto domanda, cioè per la propria fase di trasferimento e non per le altre. Nel caso di specie risulta invece che le precedenze sono state calcolate come fosse una unica fase e risultano assegnati nell'ambito Calabria 0005 e in quelli vicini docenti assunti entro il 2014/2015.**
4. Il mantenimento dei docenti in esubero presso la provincia di prima nomina rappresenta una gravissima violazione del principio di giustizia ed equità atteso che non è pensabile che chi ha un punteggio inferiore riceva un vantaggio a danno di colui che invece ha diritto ad essere avvicinato alla propria famiglia ed ai propri figli e quindi ad essere assegnato all'ambito prescelto.
5. Il trasferimento dell'istante presso l'ambito territoriale Liguria 0010, si ribadisce preferenza indicata al posto 92) della domanda, è da considerarsi assolutamente illegittimo ed in ogni caso costituisce grave danno per l'istante che ha diritto all'avvicinamento alla propria residenza nonché al ricongiungimento alla propria moglie ad ai propri due figli di 1 e 4 anni, con conseguenziale lesione dei propri diritti;
6. Per la qual cosa, il provvedimento di trasferimento risulta manifestamente atto illegittimo, nullo e/o annullabile ed emanato in aperta violazione delle norme su richiamate in ordine ai trasferimenti.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, l'istante *ut supra* rapp.to e difeso presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 DEL CCNI sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Avverso il provvedimento di mobilità disposto dall'Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico territorialmente competente sulla base dei prospetti elaborati dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del MIUR in data 13.08.2016

CHIEDE

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione ovvero l'assegnazione all'Ambito_Calabria 0005 della Regione Calabria o in quello di Puglia 0014 ovvero in subordine ad uno degli ambiti più vicini a quello di Calabria 0005 come indicati nella detta domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17 nel rispetto dell'ordine di preferenza espresso


Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, l'istante sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Chiede, inoltre, di poter accedere agli atti dei controinteressati.

Con riserva di produzione documentale anche all'esito dell'accesso agli atti.

Trebisacce, 17.08.2016


Avv.to Giuseppe Pagliaminuto

Si allegano:

- Copia domanda validata;
- Copia mail notifica assegnazione ambito;
- Copia documento identità.